

COMUNE DI CORTONA
(Provincia di Arezzo)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E
DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE**

(Art. 40, comma 5, Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ in data _____.

INDICE

Titolo 1	Norme generali
-----------------	-----------------------

- Articolo 1 -* **Ambito di applicazione**
- Articolo 2 -* **Definizioni**
- Articolo 3 -* **Gestione di mercati e fiere**
- Articolo 4 -* **Tipologie di commercio su aree pubbliche**
- Articolo 5 -* **Esercizio dell'attività – Titolo abilitativo**

Titolo 2	Commercio su aree pubbliche effettuato su posteggio dato in concessione
-----------------	--

- Articolo 6 -* **Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio**
- Articolo 7 -* **Assegnazione dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato**
- Articolo 8 -* **Concessioni temporanee di posteggio**
- Articolo 9 -* **Partecipazione**
- Articolo 10 -* **Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere**
- Articolo 11 -* **Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze**
- Articolo 12 -* **Criteri di variazione per miglioria e scambio posteggi**
- Articolo 13 -* **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**
- Articolo 14 -* **Mercati, fiere e fiere promozionali straordinari**
- Articolo 15 -* **Spostamento, trasferimento e modifica dell'assetto di mercati, fiere e fiere promozionali**
- Articolo 16 -* **Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio**

Titolo 3	Commercio su aree pubbliche effettuato in forma itinerante
-----------------	---

- Articolo 17 -* **Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante**
- Articolo 18 -* **Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

Titolo 4	Norme comuni
-----------------	---------------------

- Articolo 19 -* **Normativa igienico-sanitaria**
- Articolo 20 -* **Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari**
- Articolo 21 -* **Vendita a mezzo di veicoli**
- Articolo 22 -* **Esercizio dell'attività in assenza del titolare**
- Articolo 23 -* **Tassa per la concessione del suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche**
- Articolo 24 -* **Orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**
- Articolo 25 -* **Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**
- Articolo 26 -* **Decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio**

Titolo 5	Norme speciali
-----------------	-----------------------

Articolo 27 - **Aree destinate ad esposizione e dimostrazione di merci e prodotti e ad esposizione e vendita delle proprie opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo**

Titolo 6	Norme transitorie e finali
-----------------	-----------------------------------

Articolo 28 - **Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi**

Articolo 29 - **Validità delle presenze**

Articolo 30 - **Sanzioni**

Articolo 31 - **Norma di rinvio**

Articolo 32 - **Abrogazione precedenti disposizioni**

Articolo 33 - **Trattamento dei dati personali**

Titolo 1	Norme generali
-----------------	-----------------------

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40, comma 5, della Legge Regionale 25.02.2005, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti".

2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
- b) per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'art. 40 della L.R. n. 28/2005, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- e) per **posteggio**, le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
- f) per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- g) per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- h) per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- i) per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- j) per **presenze in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- k) Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.

- l) Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- m) Per **settore merceologico**, quanto previsto dalla vigente normativa per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- n) Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- o) Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 **Gestione di mercati e fiere**

1. I mercati, le fiere e le fiere promozionali sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art. 40, comma 8 della L.R. n. 28/2005. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.

2. Entro il 30 marzo di ogni anno, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, e delle aperture domenicali o festive.

3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del Settore interessato per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 4 **Tipologie di commercio su aree pubbliche**

1. L'attività di commercio sulle aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società di persone secondo le seguenti tipologie:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) in forma itinerante.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune, secondo quanto stabilito nel Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 5 **Esercizio dell'attività – Titolo abilitativo**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, se effettuato su posteggio dato in concessione, ed a dichiarazione di inizio attività, se effettuato in forma itinerante.

2. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione di inizio attività sono presentate utilizzando la modulistica disponibile sul Sito Internet ufficiale del Comune (www.comunedicortona.it).

3. L'attività commerciale su aree pubbliche può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

- 4.** Coloro che intendono esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche devono possedere i requisiti di onorabilità e professionali di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. n. 28/2005.
- 5.** L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità, che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
- 6.** L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione Europea di provenienza, alle condizioni di cui alla L.R. n. 28/2005 e del presente Regolamento.

Titolo 2	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE EFFETTUATO SU POSTEGGIO DATO IN CONCESSIONE
-----------------	--

Articolo 6

Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione del posteggio sono rilasciate contestualmente.
2. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.
3. Nel caso in cui l'area su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la concessione stessa potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.
4. Ad uno stesso soggetto possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
 - b) alla partecipazione alle fiere.

Articolo 7

Assegnazione dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il Comune predispone appositi bandi conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa regionale.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio nel mercato e nella fiera, il Comune invia i bandi, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno alla redazione del bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
3. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione decennale sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nel mercato, nella fiera e nel posteggio fuori mercato;
 - b) a parità di presenze, anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio attività quale risulta dal registro delle imprese;
 - c) a parità dei requisiti di cui alle lettere a) e b), ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - d) a parità dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) si procederà a sorteggio.
4. Prima dell'emissione dei bandi di cui al comma 1, per i posteggi che si siano resi liberi nel mercato o nella fiera, il Comune può predisporre un bando riservato agli operatori già titolari di posteggio, per le migliorie, secondo quanto indicato all'art. 12.
5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

Articolo 8

Concessioni temporanee di posteggio

1. Il Comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
2. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Comune compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune.
3. In ogni caso le domande dovranno pervenire almeno dieci giorni prima dell'effettuazione della manifestazione.
4. Il Comune rilascia agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche le concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali tenendo conto dei criteri di cui all'art. 7, comma 3.
5. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 9, comma 2, il Comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Articolo 9 Partecipazione

1. La partecipazione ai mercati, alle fiere, ai posteggi fuori mercato, alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario è consentita esclusivamente agli operatori in possesso del titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori di cui al comma 1 e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.
3. I posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche nelle fiere promozionali non possono superare il 40% dei posteggi da assegnare.

Articolo 10 Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il Comune riserva posteggi:
 - a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 05.02.1992, n. 104 e successive modificazioni (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della L.R. 27.07.2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricola e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo bacino omogeneo d'utenza, indicato all'allegato B del Regolamento Regionale 01.04.2009, n. 15/R (Valdichiana Aretina), per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, anche in riferimento alla stagionalità delle medesime.
 - c) agli imprenditori agricoli e produttori agricoli non aventi sede nel medesimo bacino omogeneo di utenza, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.
2. Nei mercati e nelle fiere il Comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

4. Per gli imprenditori agricoli è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:
- a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180 giorni..

Articolo 11

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato, nella fiera, nella fiera promozionale, nei posteggi fuori mercato e nella manifestazione commerciale a carattere straordinario è effettuata dal Servizio Polizia Municipale mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
2. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
3. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato o delle altre manifestazioni commerciali di cui al comma 1 non sia presente nel posteggio entro il suddetto orario è considerato assente.
5. Per l'acquisizione della presenza è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della manifestazione commerciale. In particolare per le fiere di durata fino a due giorni, la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione, per le fiere di durata superiore a due giorni, con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
6. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio competente.

Articolo 12

Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. L'Ufficio competente provvede a verificare l'elenco degli eventuali posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) nei mercati e nelle fiere, e provvede ad emettere i bandi per la miglioria riservati agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio.
2. I bandi di cui al comma 1 vengono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, sul Sito Internet ufficiale del Comune e comunicati alle associazioni di categoria interessate.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il termine stabilito nel bando.
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato o nella fiera;
 - b) a parità di presenze, anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
 - c) a parità dei requisiti di cui alle lettere a) e b), ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - d) a parità dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) si procederà a sorteggio.
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma

congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 13

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato, della fiera, della fiera promozionale o del posteggio fuori mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della manifestazione commerciale di cui al comma 1, adottando i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato, fiera, fiera promozionale o posteggio fuori mercato;
 - b) a parità di anzianità di presenze nella manifestazione commerciale interessata, anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati di cui all'art. 10, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal Comune prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti, per i rispettivi settori merceologici e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti, per i rispettivi settori merceologici e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
6. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori individuali o società di persone iscritte nel registro delle imprese, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal Comune prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
7. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune.

Articolo 14

Mercati, fiere e fiere promozionali straordinari

1. Per particolari esigenze il Comune può autorizzare lo svolgimento di mercati, fiere e fiere promozionali straordinari, in quanto edizioni aggiuntive delle manifestazioni commerciali, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
2. Le edizioni aggiuntive si svolgeranno con lo stesso organico, senza la riassegnazione dei posteggi.
3. Le assenze degli operatori assegnatari di posteggio non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 15

Spostamento, trasferimento e modifica dell'assetto di mercati, fiere e fiere promozionali

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 6, della L.R. n. 28/2005, il Comune, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'Amministrazione Comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di prevedere termini diversi.

2. Ai sensi dell'art. 40, comma 7, della L.R. n. 28/2005, il Comune, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, può trasferire o modificare l'assetto di mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.

Articolo 16

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,5 e non possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per più di un metro, a condizione che non siano di impedimento.

3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

4. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di condizionare l'assegnazione di determinati posteggi di fiera o mercato ubicati nel centro storico all'uso di tende di protezione di struttura e dimensioni compatibili con le caratteristiche del luogo.

Titolo 3	Commercio su aree pubbliche effettuato in forma itinerante
-----------------	---

Articolo 17

Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a previa dichiarazione di inizio attività, ai sensi della normativa vigente, al Comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. La dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
 - c) alla partecipazione alle fiere.

Articolo 18

Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. Non è consentito esercitare il commercio itinerante nella stessa località ove in contemporanea si tiene il mercato, la fiera, la fiera promozionale e la manifestazione commerciale a carattere straordinario.
5. Non è consentito lo svolgimento del commercio in forma itinerante nelle zone, vie e piazze indicate nel "Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche". Nelle suddette zone, vie e piazze è comunque consentita la vendita al domicilio del consumatore.
6. La mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante è allegata al "Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche".

Normativa igienico - sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.
2. Ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività di mercato, fiera o fiera promozionale deve essere dotata dei necessari servizi igienico-sanitari, da individuarsi anche nelle immediate vicinanze dell'area stessa.

Articolo 20

Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. 40/R/2006.
3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Articolo 21

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.
3. E' comunque fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di condizionare, per particolari motivi, l'assegnazione di determinati posteggi di fiera o mercati ubicati nel centro storico al divieto di tale mantenimento.

Articolo 22

Esercizio dell'attività in assenza del titolare

1. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentito ai dipendenti e collaboratori
2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune dell'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 23

Tassa per la concessione del suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Gli importi della tassa per la concessione del suolo pubblico sono determinati sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 24
Orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il Comune stabilisce gli orari per l'attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l'attività in forma itinerante secondo quanto stabilito nell'art. 83 della L.R. n. 28/2005.

Articolo 25
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, individuate ai sensi del presente regolamento, vengono interdetto, con apposita ordinanza emanata ai sensi delle disposizioni del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento dell'attività stessa e per gli orari stabiliti.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre che ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti, salvo l'accesso dei mezzi di soccorso.

Articolo 26
Decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio

1. Il titolo abilitativo, nonché la concessione di posteggio, decade nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui agli Articoli 13 e 14 della L.R. n. 28/2005 e negli altri casi previsti dall'Art. 108 della Legge stessa.

Articolo 27

Aree destinate ad esposizione e dimostrazione di merci e prodotti e ad esposizione e vendita delle proprie opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo

1. Il "Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" può individuare le aree poste all'interno o in zone adiacenti alle zone di svolgimento di mercati, fiere e fiere promozionali nelle quali possono essere effettuate le attività di esposizione e dimostrazione di merci e prodotti da parte di operatori non commercianti su aree pubbliche e comunque non assegnatari di posteggio nonché l'esposizione e la vendita delle proprie opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo.
2. Gli interessati dovranno presentare apposita comunicazione all'Ufficio competente almeno cinque giorni prima della data della manifestazione.
3. L'Ufficio competente esamina le comunicazioni in base all'ordine cronologico di presentazione ed alla disponibilità dell'area.
4. Il mancato diniego all'effettuazione dell'attività comunicata entro il giorno precedente alla manifestazione vale quale silenzio assenso.
5. Resta salvo il pagamento della tassa per occupazione suolo pubblico.

Titolo 6	Norme transitorie e finali
-----------------	-----------------------------------

Articolo 28

Variazione dimensionamento e localizzazione dei posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 29 **Validità delle presenze**

1. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci; in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori o di dipendenti secondo quanto stabilito dall'art. 22.

Articolo 30 **Sanzioni**

1. Si applica quanto disposto dall'art. 104 della L.R. n. 28/2005.

Articolo 31 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Toscana.

Articolo 32 **Abrogazione precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 33 **Trattamento dei dati personali**

1. Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente Regolamento i competenti uffici comunali sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e dalla vigente normativa in materia anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza.

3. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.

4. E' garantito in ogni caso agli interessati l'esercizio dei diritti di cui al D. Lgs. n. 196/2003.